



NOTA INFORMATIVA

Bando per la concessione di contributi per acquisizione/mantenimento di attestazioni di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici e per acquisizione di certificazioni di sistema e di prodotto da parte delle pmi delle ex Province di Pordenone - Udine – Anno 2019

La presente nota informativa assolve all'obbligo di comunicazione previsto dagli articoli 7 ed 8 della L. 241 del 07/08/1990.

UFFICIO E PERSONALE RESPONSABILE

Gli uffici competenti sono:

- l'ufficio Contributi della società I.TER SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA per le domande presentate dalle imprese con sede destinataria dell'investimento localizzata nella ex provincia di Udine;
- l'Ufficio Agevolazioni dell'Azienda Speciale ConCentro della CCIAA di Pordenone - Udine per le domande presentate dalle imprese con sede destinataria dell'investimento localizzata nella ex provincia di Pordenone.

L'Ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia (diritto di accesso) è la Camera di Commercio di Pordenone – Udine:

- sede di Udine per le domande presentate dalle imprese con sede destinataria dell'investimento localizzata nella ex provincia di Udine
- sede di Pordenone per le domande presentate dalle imprese con sede destinataria dell'investimento localizzata nella ex provincia di Pordenone.

Il Bando è pubblicato sui siti internet della Camera di Commercio di Pordenone - Udine.

Responsabile del procedimento

- Dott.ssa Raffaella Del Bene per le domande presentate dalle imprese con sede destinataria dell'investimento localizzata nella ex provincia di Udine (Sostituto Elisabetta Lesizza)
- Dott.ssa Cinzia Piva per le domande presentate dalle imprese con sede destinataria dell'investimento localizzata nella ex provincia di Pordenone (Sostituto Cristina Biasizzo e Dilia Gardella)

Il titolare del **trattamento dei dati** è la Camera di commercio di Pordenone - Udine ed il responsabile del trattamento dei dati è il soggetto designato in conformità al rispettivo ordinamento camerale. Il regolamento è pubblicato sul sito internet della Camera di Commercio.

Titolare del potere sostitutivo ai sensi ex art. 2 comma 9 bis L. 241/1990 e s.m.i.

Dott.ssa Maria Lucia Pilutti

REGIME D'AIUTO

- Le agevolazioni sono concesse in osservanza alle condizioni prescritte dal regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato UE agli aiuti di importanza minore "de minimis" pubblicato in GUUE serie L n. 352 del 24/12/2013.
- Ai sensi dell'art.3 del regolamento (UE) 1407/2013 l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, ad una medesima "impresa unica" non può superare i 200.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari, con l'eccezione del settore del trasporto su strada per conto terzi per cui l'importo complessivo degli aiuti de minimis



concessi non può superare i 100.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

- Ai sensi dell'art.1 del regolamento (UE) 1407/2013 sono esclusi dagli aiuti "de minimis" i settori di attività e le tipologie di aiuto come indicati nell'allegato A del presente bando.
- Ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell'impresa richiedente rilascia, al momento della presentazione della domanda di incentivazione, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall'impresa medesima o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, dalla "impresa unica" di cui l'impresa richiedente fa parte, a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti "de minimis" durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.
- La definizione di impresa unica è riportata nell' allegato A del bando

TERMINI

Il termine per la concessione dell'incentivo è di 90 giorni dal ricevimento della domanda.

Il termine per la presentazione della rendicontazione è di 12 mesi dal ricevimento del provvedimento di concessione;

Il termine per l'erogazione dell'incentivo è di 90 giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione.

I termini per l'adozione dei provvedimenti di concessione ed erogazione dell'incentivo sono sospesi in pendenza:

- dei termini assegnati per l'integrazione dell'istruttoria ovvero della rendicontazione (fino ad un massimo di 30 giorni);
- del termine relativo al controllo interno di ragioneria sui provvedimenti medesimi;
- nei casi previsti dalla L.241/90.

Per i procedimenti di approvazione di modifica di progetti, revoca o annullamento di provvedimenti già emanati si applica il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere, ovvero dalla data di ricevimento della richiesta.

DIVIETI

Divieto di cumulo - Gli incentivi non sono cumulabili con altri incentivi pubblici ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.

Divieto generale di contribuzione - Non è ammissibile la concessione di incentivi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado.

CASI DI ANNULLAMENTO O REVOCA DELL'INCENTIVO

Secondo quanto previsto dall'art. 14 del Bando medesimo e della normativa vigente.

ISPEZIONI E CONTROLLI

Le Camere di commercio sono autorizzate:

- ad effettuare presso i soggetti beneficiari ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi;
- a richiedere ai soggetti beneficiari, in qualunque momento, l'esibizione dei documenti originali relativi all'erogazione degli incentivi.



AVVERTENZE

A decorrere dal 1° gennaio 2013 è entrato in vigore il DL 95/2012 (spending review) il quale all'art. 4 comma 6 stabilisce:

“...Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche”.

Per beneficiare dei contributi le imprese richiedenti non devono essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

Si ricorda che a partire dall'esercizio finanziario 2018, le imprese sono tenute a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. I soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti erogati. A partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza degli obblighi di cui ai commi 125 e 125-bis comporta una sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. Le sanzioni di cui al presente comma sono irrogate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che hanno erogato il beneficio oppure, negli altri casi, dall'amministrazione vigilante o competente per materia. Si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibile.

Al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125, 125-bis e 126 non si applica ove l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

PER INFORMAZIONI

Camera di Commercio di Pordenone - Udine

Per le domande presentate dalle imprese con sede destinataria dell'investimento localizzata nella ex provincia di Udine:

Punto Nuova Impresa

Tel. 0432 273539 273560

Per le domande presentate dalle imprese con sede destinataria dell'investimento localizzata nella ex provincia di Pordenone:

l'Ufficio Agevolazioni dell'Azienda Speciale ConCentro:

Tel. 0434 381611 381623